



COMUNE di SAVONA

N. racc. ord. 6 del 25 gennaio 2007

N. protocollo 3530 del 25 gennaio 2007

IL SINDACO

PREMESSO che ai competenti uffici comunali sono giunte lamentele in merito alla conduzione dei cani nelle aree destinate e attrezzate a giochi per bambini e spesso non custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza dei medesimi, nonché lasciati liberi dai rispettivi proprietari, all'interno delle aiuole, non espressamente a loro riservate, arrecando così ovvi danni alle piante ed al manto erboso ivi esistente;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, nella parte in cui reca disposizioni in materia di decoro ed in particolare l'articolo 38 che prescrive, tra le altre fattispecie il divieto di introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con i cani non tenuti al guinzaglio e, per quelli di media e alta taglia, privi anche di museruola, nonché il divieto per le persone fisiche di passare o coricarsi sui siti erbosi, posti nei viali e giardini pubblici, nonché nel caso di aiuole e luoghi simili esistenti nelle vie o piazze della città;

RITENUTO opportuno per quanto sopra indicato, nonché al fine di garantire ai bambini un'adeguata tranquillità e di preservare i luoghi di cui trattasi, estendere su tutto il territorio comunale il divieto di introdurre animali all'interno delle aree destinate e attrezzate a giochi per bambini, nonché sui siti erbosi, aiuole e luoghi simili, compresi i siti attualmente privi di manto erboso ma inequivocabilmente destinati quali aree verdi o aiuole, nonché prescrivere il divieto di qualsiasi altro comportamento volto a calpestare le predette aree da parte di cani o animali domestici in genere, nella fase attuale alle seguenti aree comunali: corso Mazzini – zona adiacente la fortezza Priamar; giardini pubblici di via Verdi; giardini pubblici di Zinola; piazza Martiri della Libertà; piazza delle Nazioni; piazza del Popolo; giardini pubblici Isola della Gioventù Cuba; giardini pubblici di via Schiantapetto; via Beato Ottaviano e piazza Mameli.

VISTO, altresì:

- l'art. 50 comma 4°, del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e sss. mm. ii.;

ORDINA

AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI CANI E DI ANIMALI DOMESTICI O CHE ABBIANO ACQUISITO ABITUDINE ALLA CATTIVITA':

- di non introdurre o fare introdurre animali all'interno delle aree destinate e attrezzate a giochi per bambini, in qualsiasi parte del territorio comunale le stesse siano ubicate;
- di custodire con le debite cautele gli animali al fine di evitare che gli stessi possano passare, stazionare o porre in essere qualsiasi comportamento volto a calpestare i siti erbosi, aiuole e luoghi simili, compresi i siti attualmente privi di manto erboso ma

inequivocabilmente destinati ad aree verdi o aiuole, posti nei viali e giardini pubblici, ubicati in corso Mazzini – zona adiacente la fortezza Priamar; giardini pubblici di via Verdi; giardini pubblici di Zinola; piazza Martiri della Libertà; piazza delle Nazioni; piazza del Popolo; giardini pubblici Isola della Gioventù Cuba; giardini pubblici di via Schiantapetto; via Beato Ottaviano e piazza Mameli, fatta comunque salva la fruizione delle eventuali apposite isole canine ubicate nelle aree suddette evidenziate con apposito cartello;

AVVISA

- che la presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, nel quale deve permanere esposta per almeno giorni 90 (novanta); ;
- che, fatta salva la responsabilità civile e le responsabilità di cui agli artt. 590, 672 e 727 del Codice Penale, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00;

RICORDA

- che ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali, le violazioni alle norme sopraccitate possono comportare, altresì, l'applicazione di maggiori sanzioni amministrative in caso di reiterate violazioni commesse dal medesimo trasgressore, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando impregiudicata l'azione penale e civile.

RENDE NOTO

- che i proventi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza saranno devoluti per interventi finalizzati ad attività di manutenzione e miglioramento delle aree verdi comunali.

MANDA

- All'Ufficio dei Messi Commessi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Corpo della Polizia Municipale di Savona, nonché ad ogni funzionario della forza pubblica, per l'osservanza del rispetto della presente disposizione;
- All'ATA per il posizionamento di cartelli indicanti il divieto, fermo restando l'entrata in vigore di cui sopra.

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato in via giurisdizionale mediante ricorso da notificarsi a questo Ente e agli eventuali controinteressati o almeno ad alcuni tra essi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Tribunale

Amministrativo Regionale Liguria entro trenta giorni dall'ultima notifica, nei modi previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni. In alternativa potrà essere proposto in via amministrativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei modi previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Savona li 25 gennaio 2007

Il Sindaco
(Federico BERRUTI)

Visto: il Dirigente
Comandante Dott. Igor ALOI

Visto: il Segretario Generale
Dott. Michele PINZUTI

Visto: il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni FERRO